

IL TRIBUNALE DI TOLMEZZO

G. [redacted]

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| dott. Giuliano Berardi | Presidente |
| dott. Lorenzo Massarelli | Giudice relatore |
| dott. Alessia Bisceglia | Giudice |

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso per esdebitazione, depositato il 4.10.2006 da [redacted] e [redacted]

, difesi dall'avv. [redacted] di Udine per procura a margine del ricorso, n° [redacted] /2006

R.A.C.C. Fall.;

sentito il giudice relatore, osserva quanto segue.

Questo tribunale, con decreto del 11.2006 (n° [redacted] cron.), ha definito i termini dell'istruttoria preliminare al ricorso, rinviando a questa sede ogni considerazione sull'applicabilità dell'istituto invocato ai fallimenti dichiarati prima della recente novella alla legge fallimentare.

A questo proposito il collegio rileva che parte della giurisprudenza di merito ritiene inapplicabile l'esdebitazione ai fallimenti dichiarati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n° 5/2006. I motivi sono:

- l'art. 150 D.Lgs. n° 5/2006 prevede l'ultrattività delle previgenti disposizioni della legge fallimentare per tutti i procedimenti aperti prima del 16.7.2006; la riabilitazione ex art. 142 L.Fall. (vecchio testo) potrà quindi trovare applicazione in futuro per tutti i fallimenti aperti prima del 16.7.2006, purché la relativa istanza sia stata depositata prima di tale data; l'art. 142 L.Fall. (nuovo testo) ha effetti sostanziali e processuali compatibili solo con le procedure rette dalla novella; l'esdebitazione ha una *ratio* inconciliabile con l'assetto del fallimento delineato dalle disposizioni previgenti della L.Fall.; i terzi sarebbero pregiudicati da un effetto

imprevisto all'epoca del sorgere del loro credito (Trib. Milano, provvedimento rinvenibile sul sito dell'ufficio; Trib. Padova, 5.10.2006, inedito; Trib. Vicenza 16.11.2006, in *Fall.* 2007 p. 457; Trib. Brescia, vari inediti).

Altra parte della giurisprudenza, invece, ritiene l'esdebitazione applicabile anche alle procedure già chiuse al 16.7.2006, in quanto l'art. 150 D.Lgs. n° 5/2006 (in tema di ultrattività della legge fallimentare anteriore) si riferisce alle sole procedure di fallimento pendenti alla stessa data; il termine perentorio di un anno decorre però dalla chiusura del fallimento anche se avvenuta prima dell'introduzione del nuovo istituto (Trib. della Spezia, 5.10.2006, inedito).

Ritiene il collegio di aderire alla seconda tesi, in quanto:

- per "procedura di fallimento pendente" al 16.7.2006 deve intendersi un fallimento dichiarato prima di tale data ed a quel momento ancora non chiuso ex art. 118 L.Fall.;
- pertanto l'art. 150 D.Lgs. n° 5/2006 non si applica ai fallimenti già dichiarati chiusi prima del 16.7.2006, e dunque non comporta l'effetto di ultrattività della legge anteriore a quelle procedure, ormai definite;
- non vi è altra disciplina transitoria positiva, ma solo l'art. 153 D.Lgs. n° 5/2006, che dispone *tout court* l'entrata in vigore del medesimo decreto a partire dal 16.7.2006, con abrogazione da quel dì di tutte le previgenti disposizioni della L.Fall. indicate.

Ne consegue che l'istituto dell'esdebitazione è vigente e come tale va applicato ai fallimenti chiusi prima della novella, tra cui quello qui in esame.

Certo vi sono numerose distonie: come calcolare il termine perentorio di un anno dalla chiusura, se lo stesso era già decorso prima della novella? come conciliare le condizioni per l'esdebitazione con l'assetto della legge previgente (obblighi del fallito; mancanza di precedenti esdebitazioni)? Si tratta però di dettagli, inevitabili in mancanza di disciplina transitoria, ma proprio perciò superabili in sede ermeneutica visto che si tratta pur sempre di

valorizzare il comportamento collaborativo del fallito o di sottolineare la sussistenza di una condizione negativa.

Non appare invece idoneo a mutare la conclusione il riferimento ai terzi creditori: la liberazione per la parte dei crediti insoddisfatti è effetto previsto dalla legge, contestabile moralmente se si vuole ma pur sempre vigente; l'esdebitazione pone sullo stesso piano creditori concorrenti e non, evitando qualsiasi disparità di trattamento.

Non si può poi nascondere che il Governo, nell'imminente esercizio della delega prevista dall'articolo 1, comma 5-bis, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n° 5/2006 e del R.D. n° 267/42 entro il 16 luglio 2007) si accinge ad introdurre nell'ordinamento la seguente disposizione:

Art. 20

(Disciplina transitoria in materia di esdebitazione)

- 1. Le disposizioni di cui al Capo IX "della esdebitazione" del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.*
- 2. Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data.*

Si tratta di una norma destinata ad avere applicazione retroattiva, che benché non ancora vigente, ben può orientare l'interprete nella valorizzazione della *ratio legis* conducendolo al risultato sopra esposto.

Nella fattispecie:

- il fallimento è stato chiuso con decreto del 5.10.2005;
- l'istanza è pervenuta il 4.10.2006, nel rispetto del termine perentorio di legge anche se calcolato dalla chiusura;
- vi è il parere sostanzialmente favorevole del curatore ed invece contrario del comitato dei creditori (sul solo presupposto irrilevante del mancato pagamento integrale dei crediti insinuati);

- ~~Il ricorrente~~ non ha mai ostacolato le operazioni della procedura: non aveva altra funzione nell'impresa che quella di lavoro ed esecuzione;
- ~~Il ricorrente~~ ha cooperato fin dall'inizio col curatore, ha prodotto tutti i libri contabili e tutte le informazioni utili al curatore (anche circa la consistenza del proprio limitato patrimonio azionario e veicolare), adoperandosi per la realizzazione del pur modesto attivo fallimentare tramite una transazione e collaborando alla rottamazione delle auto inventariate ma invendibili;
- non sono emerse condotte rilevanti ex art. 142 n° 5 L.Fall.;
- sono stati pagati in piccola parte solo due crediti concorsuali ammessi al passivo sociale: € 765,70 a ~~XXXXXX~~ S.p.A. in privilegio ex art. 2770 c.c. su un totale ammesso di € 3.719,01 (20,588%); € 70,01 a ~~XXXXXXXXXX~~ S.n.c. in privilegio ex art. 2755 c.c. su un totale ammesso di € 340,05 (20,588%);
- non risultano né condanne penali ostative né procedimenti pendenti.


L'esame del fascicolo del fallimento e della relazione ex art. 33 L.Fall. conferma le conclusioni del curatore e consente di affermare che i ricorrenti possono godere del beneficio previsto dalla legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Tolmezzo, visto l'art. 142 L.Fall., come modificato dal D.Lgs. n° 5/2006, dichiara inesigibili, nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~, i debiti concorsuali (anche non insinuati) attinenti al fallimento della "~~XXXXXXXXXX~~" di ~~XXXXXXXXXX & C. S.n.c.~~" e dei soci illimitatamente responsabili ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~, salvo le eccezioni di legge.

Si comunichi ai ricorrenti, al P.M. ed a tutti i creditori ammessi agli stati passivi.

Tolmezzo, 17.5.2007



Il Presidente.